



CITTÀ DI CASALE MONFERRATO

AFFARI GENERALI

PRATICA N. _

ORDINANZA N. 134 / 2020

Oggetto:

PROROGA SOSPENSIONE DEL MERCATO AMBULANTE DI PIAZZA CASTELLO E DELL'AGRIMERCATO "CAMPAGNA AMICA" FINO AL 03.04.2020

IL SINDACO

PREMESSO che in data 31/01/2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sanitaria per l'epidemia da coronavirus a seguito della dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità di emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

RICHIAMATI:

- il Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" ed in particolare l'art. 3;
- il DPCM del 23 febbraio 2020 recante Disposizioni attuative del citato decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 23 febbraio 2020, n. 45, che individua misure di contenimento della diffusione del nuovo coronavirus nei comuni interessati dal contagio;
- il DPCM del 25/02/2020, avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
- il Decreto Legge n. 9 del 2 marzo 2020, recante "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" ed in particolare l'art. 35;

VISTI

- il D.P.C.M. in data 08.03.2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" ed in particolare l'art.1 del citato D.P.C.M. relativo a "Misure urgenti di contenimento del contagio nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma,

Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbanco-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia”;

- il D.P.C.M. del 09.03.2020 che estende le misure urgenti a tutto il territorio nazionale e introduce altresì il divieto di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- il D.P.C.M. dell'11.03.2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” che all'art.1 comma 1, punto 1) dispone fino al 25 marzo 2020 la chiusura dei mercati, “*salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari*”;

ATTESO che:

- il mercato ambulante bisettimanale di Piazza Castello prevede anche attività dirette alla vendita di soli generi alimentari;
- anche l'Agrimercato “Campagna Amica” organizzato ogni giovedì sempre in Piazza Castello comprende attività dirette alla vendita di soli generi alimentari;
- le attività consentite devono comunque rispettare la prescrizione di garantire la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;

RICHIAMATA l'ordinanza sindacale n.122 del 16.03.2020 con la quale si sospendeva fino al 25.03.2020 lo svolgimento del mercato ambulante di Piazza Castello del martedì e del venerdì, nonché lo svolgimento in Piazza Castello dell'Agrimercato “Campagna Amica” del giovedì;

VISTI da ultimo :

- il Decreto della Regione Piemonte n.34 del 22.03.2020 con il quale, al punto 9, si prevede che “*...i mercati settimanali saranno consentiti esclusivamente garantendo specifiche modalità di accesso scaglionato per evitare assembramenti, anche attraverso l'utilizzo di transenne e comunque sempre alla presenza della Polizia Locale*”.
- il D.P.C.M. del 22.03.2020 ;

CONSIDERATO CHE al momento, tutto il personale della Polizia Locale risulta essere impegnato sul territorio per l'attività di prevenzione e controllo dovuta all'emergenza in atto, e che si è materialmente impossibilitati a garantire, per lo svolgimento del mercato, l'osservanza delle prescrizioni previste dal Decreto Regionale sopra richiamato;

PRESO ATTO CHE dopo il 25 marzo dovrebbero ripartire anche le edizioni dell'Agrimercato “Campagna Amica” del lunedì (in Viale Giolitti) e del sabato (in quartiere Oltreponle)

RITENUTO alla luce delle considerazioni di cui sopra prorogare fino al 03 aprile 2020 il divieto di :

- svolgimento del mercato ambulante di Piazza Castello del martedì e del venerdì
- svolgimento in Piazza Castello dell'Agrimercato “Campagna Amica” del giovedì

e di vietare altresì fino al 03 aprile 2020:

- lo svolgimento in Viale Giolitti dell'Agrimercato “Campagna Amica” del lunedì

- lo svolgimento in quartiere Oltreponete dell'Agrimercato "Campagna Amica" del sabato

Visto l'art.32 della legge 833/1978;

Visto l'art. 54 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;

Visto l'art. 17 comma 3 dello Statuto Comunale;

Vista la Legge 07.08.1990 n.241;

Per i motivi citati in premessa

ORDINA

di prorogare fino al 03 aprile 2020 il divieto di cui alla citata ordinanza n.122/2020 di svolgimento:

- **del mercato ambulante di Piazza Castello del martedì e del venerdì**
- **dell'Agrimercato "Campagna Amica" in Piazza Castello del giovedì ;**

di VIETARE fino al 03 aprile 2020 lo svolgimento :

- **in Viale Giolitti dell'Agrimercato "Campagna Amica" del lunedì**
- **in quartiere Oltreponete dell'Agrimercato "Campagna Amica" del sabato**

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e/o di fare osservare la presente ordinanza;

DISPONE

Che copia della presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio comunale, venga portata a conoscenza dei cittadini anche attraverso altri canali di informazione e trasmessa per conoscenza al Settore PUT- SUAP e al Comando di Polizia Locale del Comune di Casale Monferrato e alla Prefettura di Alessandria.

AVVERTE

Che l'inottemperanza alla presente ordinanza comporta il deferimento all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 c.p.

Che contro la presente ordinanza quanti hanno interesse potranno fare ricorso al T.A.R. Piemonte entro 60 (sessanta) giorni, termine decorrente dalla data di notifica del presente provvedimento o della piena conoscenza dello stesso, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 (centoventi) giorni dalla notificazione.

Ai fini delle vigenti disposizioni di cui alla legge 241/1990 e s.m.i. si comunica che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Roberto Martinotti- Dirigente Settore PUT-SUAP del Comune di Casale Monferrato.

Casale Monferrato, 25/03/2020

**IL SINDACO
RIBOLDI FEDERICO**

